MAZZONI AVVOCATI

Avv. Francesco Mazzoni
Avv. Antonio De Prata

Parma, 29 agosto 2022

Spettabile
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
in persona del legale rappresentante *pro tempore*
parcoalpiapuane@pec.it

Alla cortese attenzione del Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
Dott. Arch. Raffaello Puccini

Alla cortese attenzione del Presidente
Alla cortese attenzione del Direttore

p.c.
Spettabile
Regione Toscana
Settore Imprenditoria agricola, Agriturismo,
Strade del vino e dei sapori della Toscana
Coordinamento attività di controllo e sanzionamento amministrativo
Statistiche agricole
Usi civici
Pesca nelle acque interne
regionetoscana@postacert.toscana.it

Spettabile
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara
in persona del legale rappresentante pro tempore
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

Spettabile
Comune di Vagli Sotto
in persona del Sindaco *pro tempore*
comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Spettabile
Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Spettabile
A.R.P.A.T. di Lucca
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spettabile
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Avv. Francesco Mazzoni
Avv. Antonio De Prata

Spettabile
Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Spettabile
Unione dei Comuni della Garfagnana
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Cava Borella, Comune di Vagli Sotto – Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 09.03.2015 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *ex* art.10 *bis* della Legge n. 241/1990 del Parco Regionale delle Alpi Apuane prot. n. 3552 del 19/08/2022 in partenza Cat.3 Cla. 2, recante "*Cava Borella, Comune di Vagli Sotto. Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. n. 10 del 09.03.2015. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, art. 10 bis, legge n. 241/1990*" – **osservazioni a seguito della comunicazione *ex* art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990 nell'interesse del proponente, società Faeto Escavazione S.r.l.**

Sommario

1. Premessa 2
2. In via preliminare, si rileva la mancata indicazione di prescrizioni ai fini dell'assenso, in violazione dell'art. 14-*bis*, comma 3, della Legge n. 241/1990 3
3. Motivi ostativi adotti dal Parco Regionale delle Alpi Apuane 4
4. Motivi ostativi adotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara 8
5. Determinazione resa dal Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest di Regione Toscana 10
6. Conclusioni 11

***

1. Premessa

Con comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990, l'Ente Parco, nella sua qualità di Autorità procedente, comunicava alla proponente i motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza, individuati mediante rinvio al verbale della riunione della conferenza di servizi del 12 agosto 2022 e, in specie (si cita testualmente la comunicazione del Parco):

- motivi indicati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nel verbale della conferenza di servizi del 12 agosto 2022;
- motivi indicati dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel verbale della conferenza di servizi del 12 agosto 2022;
- motivi indicati dalla Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest, nel verbale della conferenza di servizi del 12 agosto 2022.

Pertanto, con le presenti osservazioni, la proponente intende controdedurre agli asseriti e insussistenti motivi di diniego così come rappresentati dall'Amministrazione procedente, insistendo per l'accoglimento dell'istanza.

2. **In via preliminare, si rileva la mancata indicazione di prescrizioni ai fini dell'assenso, in violazione dell'art. 14-*bis*, comma 3, della Legge n. 241/1990**

Come si evince chiaramente dalla piana lettura dei verbali, le Amministrazioni che hanno reso pareri negativi e, in particolare, l'Ente procedente e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, non hanno in alcun modo indicato le prescrizioni o condizioni necessarie ai fini dell'assenso.

Tale evidentissima carenza si pone in aperto contrasto con il contenuto dispositivo del secondo periodo del comma 3 dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990, a norma del quale è onere delle Amministrazioni esprimere dissensi congruamente motivati in termini di "dissenso costruttivo", ovverosia indicando le condizioni necessarie ai fini dell'assenso.

La norma, infatti, è chiara nel prevedere che le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte debbano indicare "*ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*".

Tali prescrizioni e condizioni indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando inoltre "*se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo genarle ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico*".

Di tali condizioni o prescrizioni non vi è traccia né nella comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990, né nei verbali della conferenza semplificata, ai quali tale comunicazione rinvia.

Pertanto, un eventuale diniego sarebbe palesemente illegittimo per violazione di uno dei principi cardine della conferenza di servizi.

Sempre in via preliminare, occorre rilevare un'altra evidente violazione della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Infatti, nella comunicazione di avvio del procedimento prot. 2166 del 30 maggio 2022, Codesto Spettabile Ente Parco specificava che, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 57 della l.r.t. n. 10/2010, avrebbe convocato "*una conferenza di servizi semplificata*".

La disciplina di riferimento, contenuta nel già richiamato art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990, al comma 2, prevede che nella convocazione della conferenza di servizi l'Amministrazione procedente comunichi alle altre Amministrazioni interessate, tra l'altro:

- *il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni* (lettera b) del comma 2 dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990);
- *il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette*

> *amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni* (lettera c) del comma 2 dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990).

Dunque, al fine di valutare i pareri e le determinazioni rese dalle singole Amministrazioni, è decisivo il termine perentorio che l'Ente proponente è tenuto a fissare nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, lettera c), del già richiamato art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990, indicendo la conferenza di servizi.

Infatti, il successivo comma 4 prevede espressamente, in coerenza con la natura perentoria del termine in questione, che "*la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c)*" equivalga "*ad assenso senza condizioni*".

Pertanto, era preciso onere dell'Ente procedente quello di indicare tale termine perentorio e di valutare ogni singolo parere e ogni singola determinazione delle diverse Amministrazioni alla luce di tale specifica e decisiva circostanza inerente alla tempestività degli stessi.

Tuttavia, nel verbale allegato alla comunicazione *ex* art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990 non si dà conto in alcun modo del rispetto di tale termine.

A tal fine, con la presente si chiede altresì, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della Legge n. 241/1990, di estrarre copia dell'atto di convocazione della conferenza di servizi recante il termine perentorio di cui all'art. 14-*bis*, comma 2, lettera c), della medesima Legge n. 241/1990.

3. Motivi ostativi adotti dal Parco Regionale delle Alpi Apuane

Prima di entrare nel merito delle singole difformità che, in modo del tutto inconferente, il Parco torna ad addurre quali asseriti motivi di diniego, occorre rilevare un profilo di travisamento della disciplina applicabile e di radicale sviamento che permea il ragionamento dell'Ente.

A dire dell'autorità procedente, il solo fatto che un sito estrattivo sia colpito da difformità dovrebbe precluderne, integralmente, la coltivazione.

La tesi è errata e illegittima, ponendosi in aperto contrasto con uno dei principi fondamentali che regolano la specifica materia delle cave.

Come è noto, infatti, l'attività estrattiva è interdetta nelle sole aree colpite da difformità.

L'eventuale presenza di singole difformità non può riverberare i suoi effetti sull'assentibilità di un piano di coltivazione e, in specie, sull'intero sito estrattivo.

Peraltro, l'arbitraria conclusione alla quale giunge il Parco si pone in aperto contrasto con le dichiarate finalità di tutela ambientale.

Se davvero un'area estrattiva presenta singole difformità (nel caso di specie, comunque non imputabili alla società odierna istante), l'abbandono del sito e la preclusione di qualsivoglia intervento e dell'esercizio di ogni tipo di attività estrattiva comporterà solo e soltanto l'aggravarsi delle criticità ambientali e paesistiche.

Semmai, ove ne ricorrano le condizioni, l'Amministrazione potrà e dovrà impartire prescrizioni o condizioni volte a garantire il ripristino ambientale o, comunque, la mitigazione degli effetti delle opere in difformità.

Tuttavia il Parco, nel caso di specie, ha omesso totalmente anche tale adempimento, così violando il principio del cosiddetto "dissenso costruttivo", che governa la conferenza di servizi.

Sempre in via preliminare, è il caso di rilevare ulteriormente come proprio le principali difformità qui rilevate dall'Ente Parco erano già presenti ed erano state specificamente valutate in sede di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale della quale si chiede la proroga in questa sede, impartendo la specifica prescrizione in base alla quale risultano interdette le lavorazioni in aree colpite da difformità.

Dunque, sotto questo profilo, un eventuale diniego risulterebbe viziato, altresì, da eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione e del medesimo procedimento.

Infatti, dal tenore letterale della PCA n. 10/2015 emerge chiaramente la grave contraddittorietà che colpisce l'azione dell'Ente.

Venendo all'esame dei singoli motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza, è il caso di precisare ulteriormente quanto segue.

Nel verbale della conferenza di servizi asincrona il Parco dà conto dei seguenti motivi asseritamente (ed erroneamente) ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza:

"*premesso che la cava in oggetto è gravata da numerose attività abusive e difformi, già comunicate al proponente nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale con la trasmissione dei verbali delle conferenze di servizi del 1 marzo 2022 e del 6 maggio 2022, costituite in sintesi dalle seguenti opere:*

1. *taglio dell'alto morfologico posto a sinistra dell'anfiteatro, poi oggetto di provvedimenti sanzionatori della Soprintendenza;*
2. *sbasso di 2,25 metri, nell'area interessata dalla vasca di raccolta delle acque, già oggetto di precedenti difformità e per questo vincolata a non essere scavata, dalla quota di 1187 metri s.l.m. alla quota attuale di 1184,75 metri s.l.m.;*
3. *intercettazione di una cavità carsica durante le attività di coltivazione della galleria, di cui non è stata effettuata la dovuta comunicazione al Parco e alle altre amministrazioni competenti;*
4. *realizzazione di un taglio della vegetazione presente nell'alto morfologico, corrispondente a circa 1700 / 2000 mq che ha interessato un bosco ad alto fusto ed è avvenuta senza alcuna autorizzazione.*"

In via preliminare, occorre rilevare l'assoluta irritualità del richiamo agli atti di un differente procedimento, a conferma del *modus procedendi*, alquanto discutibile, adottato da Codesta Spettabile Autorità.

Tuttavia, anche nel merito, le singole contestazioni sono prive del benché minimo fondamento.

Rinviando integralmente a quanto puntualmente esposto dal Geologo che assiste la società nel presente procedimento (All. 1), con riguardo al primo punto (1), occorre ribadire che il taglio morfologico a sinistra dell'anfiteatro:

- era già presente ed è stato puntualmente esaminato in sede di rilascio della PCA n. 10 del 9 marzo 2015 della quale si chiede la proroga in questa sede;
- in conseguenza di tale difformità, della quale la società odierna istante non è in alcun modo responsabile, l'area interessata è stata esclusa dal piano di coltivazione;
- di conseguenza, l'eventuale presenza di tale presunta difformità non assume – né può assumere – alcun rilevo in questa sede.

Venendo allo sbasso di 2,25 metri nell'area interessata dalla vasca di raccolta delle acque (2), in primo luogo è opportuno evidenziare che, in ogni caso, si tratta di opere realizzate non dall'odierna proponente, bensì dalla società che in precedenza gestiva e coltivava la cava, come peraltro risulta provato dalla documentazione fotografica allegata al rapporto istruttorio redatto da Regione Toscana nel 2017 e trasmesso a Codesto Spettabile Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 30 dicembre 2017 (si vedano le foto nn. 3, 4 e 11).

A ogni buon conto, per quanto di interesse in questa sede, l'area in parola non rientrava in alcun modo, all'epoca, nell'ambito di applicazione della PCA n. 10/2015 né, di conseguenza, riguarda il presente procedimento di proroga (si rimanda, sul punto, alla tavola 7C).

Di conseguenza, il richiamo a tale asserita difformità non fa altro che confermare il radicale sviamento che colpisce l'azione dell'Ente Parco.

Per quel che riguarda il punto tre (3), riferito alla presunta cavità carsica, in via preliminare occorre rilevare che in realtà non si tratta, nella sostanza, di una cavità carsica, in quanto non ne sussistono i presupposti e le caratteristiche fisiche tipiche né, d'altra parte, il Parco ha mai emanato un verbale o un atto che ne accerti la sussistenza e la qualifichi come tale.

Infatti, non esiste alcun atto dell'Ente Parco che qualifichi tale sito come cavità carsica di importanza speleologica; di conseguenza, non può assumere alcun rilievo ai fini del presente procedimento.

In ogni caso, tale presunta formazione non ricadrebbe in area interessata dal piano di coltivazione oggetto dell'istanza di proroga.

Infatti, trattandosi di area ricompresa all'interno della ZPS non può in alcun modo essere interessata dall'attività estrattiva.

Per questo motivo, anche in questo caso, il richiamo operato dal Parco è fuorviante e privo di pregio, poiché del tutto ultroneo rispetto all'oggetto del presente procedimento.

Occorre infine soffermarsi brevemente sul taglio boschivo non autorizzato (4) che, in modo del tutto inconferente, il Parco adduce quale asserito motivo di diniego.

A tal proposito, è sufficiente evidenziare che tale taglio non interessa in alcun modo l'area oggetto del piano di coltivazione e, ancor prima, non è minimamente riconducibile e imputabile alla società odierna istante.

Si tratta, infatti, di un evento collocabile nel periodo della sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Peraltro, l'odierna istante, appena venuta a conoscenza di tale attività, ha puntualmente presentato querela contro ignoti, al fine di tutelarsi nelle opportune sedi.

Un cenno, infine merita il reiterato richiamo alla questione del cosiddetto anfiteatro, ancora una volta indicato illegittimamente come presunto motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.

In primo luogo, anche qualora fosse stato oggetto di difformità, non si tratta di area interessata dal piano di coltivazione e dalla richiesta di proroga.

Tanto premesso, è comunque opportuno chiarire i contorni della questione.

Il parco torna a richiamare la "*delibera n. 21 del 2009*".

Si tratta di un ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco delle Alpi Apuane con il quale tale organo dell'Ente:

"*riconosce al sito della ex cava Borella nel Comune di Vagli Sotto, un valore ambientale e paesaggistico, rappresentato dalla particolare morfologia del sito, dalla tipologia della cava dismessa che all'interno del contesto naturale assume una conformazione ad anfiteatro idonea per rappresentazioni spettacolari, ma ritiene altresì che l'utilizzo per eventi spettacolari sia compromesso dalla lontananza del sito dai centri abitati e dalla impossibilità a raggiungerlo con i normali mezzi di locomozione;*

auspica che, anche a seguito dell'incontro con la ditta Vagli Lapidei srl, realizzatosi durante il sopralluogo odierno, si individui una soluzione condivisa che permetta di proseguire e sviluppare l'attività estrattiva nella maggior conservazione possibile della ex cava Borella, ammettendo eventuali attività di coltivazione esclusivamente nella porzione di terreno di proprietà comunale che si trova all'interno dell'anfiteatro della ex cava. Auspica altresì che la ditta Vagli Lapidei srl effettui tutte le necessarie indagini per garantire la qualità del materiale lapideo da estrarsi, in relazione al grado di fratturazione e alle rese commerciali;

chiede che la ditta Vagli Lapidei srl fornisca reali garanzie di completamento del progetto di coltivazione e di ripristino ambientale, attraverso la produzione di una polizza fidejussoria commisurata alle operazioni di ripristino di tutta l'area interessata dalle coltivazioni, da sottoscrivere a favore del Parco e del Comune, al 50% ciascuno;

fa propria la proposta del Comune di Vagli Sotto di riconoscere all'Ente Parco un risarcimento per gli investimenti economici a suo tempo finalizzati alla sistemazione della ex Cava Borella e del suo intorno, attraverso un corrispettivo in denaro oppure con la realizzazione, a spese dell'ente locale, di un nuovo spazio per eventi culturali e spettacolari da collocarsi in altro e analogo sito, non lontano dal centro abitato, da individuarsi di concerto con l'Ente Parco, vincolando il rilascio della nuova autorizzazione estrattiva alla preventiva sottoscrizione di una convenzione tra i due enti in parola, in cui sia regolamentata l'attuazione di quanto sopra, da intendersi anche come misura di compensazione per l'incremento delle attività estrattive nella ex cava Borella".

Trattasi chiaramente di:

- un tipico atto di indirizzo che, stando alla ricostruzione del Parco, parrebbe non aver avuto alcuna successiva attuazione;
- un atto privo di portata cogente e vincolante;
- una delibera che, in ogni caso, non dispiega alcun effetto sulla società Faeto Escavazione S.r.l., attenendo, eventualmente, in via esclusiva, a rapporti fra l'Ente Parco e il Comune di Vagli Sotto.

Per queste ragioni, non può certo essere addotto quale motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza presentata dalla società.

Peraltro, l'asserzione del Parco, oltre a porsi in contrasto con gli ordinari canoni che regolano l'azione amministrativa, non tiene conto del contenuto della disciplina del PaBe, che – con riguardo all'inconferente profilo addotto dall'Ente in conferenza di servizi – nella scheda norma QP – 2MP, nella parte dedicata a "*iniziative e interventi per la valorizzazione turistico culturale dell'area*", riferisce che "*la cava è già stata utilizzata in passato per alcuni anni (come descritto nel quadro conoscitivo) per manifestazioni culturali (manifestazioni teatrali) ma l'iniziativa non ha avuto seguito*".

Pertanto, il vigente PaBe, ovverosia l'atto di pianificazione attuativa che detta la disciplina di dettaglio applicabile per la valutazione del progetto di coltivazione e per il rilascio del titolo autorizzativo, dà conto della pregressa, parziale, destinazione del sito, liquidandola come ampiamente superata, non avendo avuto alcun seguito.

In alcun modo fa riferimento all'ordine del giorno che l'Ente Parco continua a invocare in modo del tutto inconferente.

È peraltro pacifico che la società odierna istante non fosse a conoscenza di tale delibera né, peraltro, fosse certo tenuta a conoscerla o a tenerne conto.

Trattasi, dunque, di un atto radicalmente inconferente, che non può incidere in alcun modo sull'oggetto del presente procedimento, né sulla determinazione finale conclusiva dello stesso, risultando peraltro totalmente superato dal PaBe, che rappresenta il riferimento e il canone valutativo al quale l'Amministrazione deve conformare la decisione finale.

Infatti, per quanto il presente procedimento attenga a una richiesta di proroga, è il caso di rilevare che il piano in questione risulta altresì conforme anche agli atti della pianificazione e ai piani attuativi sopravvenuti e *medio tempore* entrati in vigore.

Per queste ragioni, anche tutti i motivi addotti dal Parco sono manifestamene infondati e non possono supportare e motivare un eventuale diniego.

4. Motivi ostativi adotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

Nel verbale del 12 agosto 2022, il Parco richiama la nota della Soprintendenza del 19/07/2022, con la quale l'articolazione del Ministero "*comunica l'impossibilità di giungere a una valutazione favorevole dell'istanza di proroga*".

Venendo al contenuto di tale nota, la Soprintendenza si limita ad asserire che "*viste le molteplici criticità paesaggistiche, ritiene non risulti possibile giungere a una valutazione favorevole della proroga stessa sino a completa chiarezza della richiesta in oggetto*".

In via preliminare, occorre rilevare che, dal tenore letterale di tale apodittica asserzione, è impossibile per il proponente comprenderne il contenuto e la portata dispositiva.

In particolare, non si comprende cosa intenda l'Ufficio nel passaggio "*sino a completa chiarezza della richiesta in oggetto*".

A prescindere dall'assoluta oscurità della nota, che rende oltremodo difficoltosa, per non dire impossibile, la partecipazione dell'interessata al procedimento, è evidente che si tratti sotto diverso ma concorrente profilo di una tipica fattispecie di carenza assoluta di motivazione o, comunque, di motivazione apparente, al limite della nullità della determinazione espressa dalla Soprintendenza.

Infatti, l'Ufficio preposto alla tutela in materia paesistica non può certo motivare un diniego o, comunque, una determinazione negativa sulla base di asserite e non meglio specificate "*criticità paesaggistiche*".

Una tale affermazione rivela esclusivamente l'arbitrio con il quale la Soprintendenza oppone una determinazione negativa senza avere in alcun modo valutato l'istanza e senza fornire alcuna effettiva motivazione dalla quale si evinca l'*iter* logico giuridico che ha condotto l'Ufficio alla determinazione negativa.

Tale considerazione di carattere generale risulta ancor più pregnante e decisiva nel caso di un parere o, comunque, di una determinazione espressa dalla Soprintendenza in materia paesaggistica.

Trattandosi infatti, come è noto, di materia *lato sensu* discrezionale, l'Ufficio procedente è gravato di uno specifico onere di motivazione rafforzata, proprio al fine di garantire che la discrezionalità non sconfini nell'arbitrio.

In specie, è evidente che un generalizzato riferimento a criticità o incompatibilità paesaggistiche non possa certo assolvere all'onere di motivazione codificato, in termini generali, dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e, in modo specifico puntuale, dal terzo comma dell'art. 14-*bis* della medesima legge, che disciplina in modo specifico i pareri e le determinazioni resi in sede di conferenza di servizi.

Soffermandosi sul contenuto letterale del parere, solo apparente, espresso dalla Soprintendenza, è evidente che l'Ufficio si sia limitato ad inserire una mera formula di stile, valida e intercambiabile per ogni tipo di determinazione di tal fatta, così incorrendo in una palese violazione dei principi coniati sul punto dalla Giurisprudenza.

Infatti, "*il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato (cfr. per tutte Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099)"* (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 24 gennaio 2013, n. 434).

Quanto detto è assorbente; tuttavia, è il caso di rilevare un ulteriore profilo di gravissimo sviamento.

La Soprintendenza, infatti, continua ad asserire che "*ad oggi non si è a conoscenza concreta della eventuale decadenza o meno della concessione/autorizzazione*"; si tratta di un riferimento del tutto sviato, con il quale l'Ufficio reitera una precedente, arbitraria richiesta rivolta al Comune di Vagli nel distinto procedimento per il rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27-*bis* del D lgs. n. 152/2006.

Infatti, in quella sede, la Soprintendenza ha insistito, in modo a dir poco irrituale e con evidente straripamento di potere, nel porre al Comune di Vagli la questione inerente alla decadenza dai titoli rilasciati alla proponente.

Tale circostanza, in generale, rivela tutta l'arbitraria volontà di negare sempre e comunque qualsiasi istanza inerente alla coltivazione della Cava Borella e, in particolare, nel procedimento che qui ci

occupa, costituisce un evidente profilo di irragionevolezza della determinazione espressa dalla Soprintendenza.

Infatti, la Soprintendenza non può certo giungere a un diniego o, comunque, a una determinazione negativa in materia paesaggistica perché non è a conoscenza di eventuali provvedimenti di decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

Si tratta di un evidente distorsione dell'azione amministrativa e del riparto di competenze tra Enti e Amministrazioni.

Ragione per la quale, il parere in questione risulta altresì gravemente affetto da sviamento e incompetenza.

Peraltro, soltanto per chiarezza e per completezza espositiva, è il caso di rilevare che sul piano di coltivazione in questione è stata rilasciata un'autorizzazione paesaggistica, pienamente valida ed efficace.

5. Determinazione resa dal Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest di Regione Toscana

Contrariamente a quanto asserito dall'Ente Parco, occorre innanzitutto rilevare che Regione Toscana e, in specie, il Genio Civile non ha mai espresso un diniego, un parere contrario ovvero una determinazione negativa.

Tale Amministrazione si limita a rilevare che sarebbero "*emerse interferenze della viabilità di servizio della cava con aree di demanio idrico*", facendo riferimento a quanto già esposto nella riunione della conferenza di servizi del 6 maggio scorso, tenutasi in seno al differente procedimento per il rilascio del PAUR.

In realtà, la viabilità oggetto del parere dell'articolazione di Regione Toscana è una strada vicinale pubblica, così censita e qualificata nell'elenco delle strade pubbliche del Comune di Vagli Sotto; di conseguenza, la società proponente non ha necessità né titolo per richiedere specifica concessione di utilizzo della viabilità in questione.

Per completezza, nel diverso procedimento di PAUR (ma non nella PCA oggetto del presente procedimento di proroga) veniva altresì indicata un'ulteriore strada di collegamento che presentava interferenze con il demanio idrico; trattasi della strada di arroccamento per l'accesso alla cava Col Beteto che, tuttavia, su richiesta del Parco e della Soprintendenza, in seguito alla riunione della conferenza di servizi del 6 maggio scorso, è stata stralciata dal progetto.

Di conseguenza, in ogni caso, l'unica viabilità che ricade in area demaniale è quella della strada vicinale pubblica del Comune di Vagli Sotto, per la quale, con tutta evidenza, la società né può, né ha bisogno, di concessione.

Tuttavia, se questa fosse la richiesta del Genio Civile (richiesta che non si coglie dal tenore del parere e del preavviso di rigetto), la società, a puro titolo meritorio, sarebbe disponibile a chiederne la concessione.

Dunque, quale che sia la prospettazione alla quale si aderisce, da un lato, quello di Regione Toscana non può essere qualificato come diniego, né come determinazione negativa; dall'altro lato, si tratta

comunque di parere che, in ogni caso, sarebbe facilmente superabile, ove soltanto il Parco indicasse le prescrizioni e gli adempimenti necessari.

6. Conclusioni

Per tutte le ragioni espresse non sussiste alcun motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di proroga.

Tra l'altro, occorre rilevare che il Parco Regionale delle Alpi Apuane non ha in alcun modo tenuto conto della proroga dell'esercizio dell'attività estrattiva emanata dal Comune di Vagli Sotto, così incorrendo in una ulteriore, palese, carenza di istruttoria.

In subordine e in ogni caso, soltanto per completezza espositiva, con il presente atto si comunica e si ribadisce che la società istante si avvarrà, comunque, della proroga disposta dall'art. 10-*septies* del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

Infatti, tale proroga annuale, ai sensi del comma 1, lettera a), secondo periodo, si applica anche alle "*autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazione e autorizzazioni ambientali comunque denominate*", come peraltro già disposto dall'Amministrazione regionale toscana in casi in tutto e per tutto analoghi a quello che qui ci occupa.

Di conseguenza, la società insiste per il rilascio della proroga richiesta e, soltanto in estremo subordine, comunica che, in ogni caso, l'istanza presentata tempestivamente deve essere intesa e qualificata come istanza con la quale la società Faeto Escavazione S.r.l. fa presente di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 10-*septies* del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

Infine, la società chiede di poter partecipare ad apposita riunione della conferenza di servizi convocata per esaminare le questioni suesposte.

Avv. Francesco Mazzoni

FRANCESCO MAZZONI

Firmato digitalmente da FRANCESCO MAZZONI
Data: 2022.08.29 07:36:18 +02'00'

Allegati:

1. Relazione predisposta dal Geologo Dott. Vinicio Lorenzoni

Borgo Antini, 3 – 43121 Parma (PR)
L.go Martiri della Libertà, 12 – 54026 Mulazzo (MS)
studio@mazzoniavvocati.com